

L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN PARROCCHIA

Il presente contributo è finalizzato ad analizzare da un punto di vista giuridico l'inquadramento che possono avere i servizi resi dai fedeli all'interno della Parrocchia in ausilio alle attività dalla stessa svolte.

Invero, la Parrocchia offre una molteplicità di servizi alla Comunità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il catechismo, l'animazione in oratorio, la segreteria parrocchiale, a cui si aggiungono i servizi di pulizia dei locali dove si svolgono le Funzioni Religiose oltre che tutte le attività di ausilio alle celebrazioni stesse.

L'espletamento delle predette attività avviene mediante l'opera dei parrochiani che spontaneamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità personali a servizio della Comunità in maniera gratuita per mero spirito di servizio alla Chiesa.

Sebbene tale disponibilità risponda primariamente all'esigenza di solidarietà e di prossimità verso i fratelli e quindi al desiderio di esprimere concretamente l'amore cristiano che si manifesta attraverso la vicinanza al prossimo, occorre, tuttavia, tenere presente che la prestazione continuativa di determinate attività può esulare dalla mera attività di volontariato, da intendersi quale prestazione spontanea e gratuita avente ad oggetto attività caritative e sociali, ed assumere i connotati di un'attività propriamente lavorativa.

Pertanto, al fine di rendere chiari ed inequivoci i termini della collaborazione si consiglia di far sottoscrivere un documento, di cui si allega facsimile, in cui si attesti la volontà meramente solidaristica oltre che l'intento spontaneo e gratuito dell'opera prestata¹.

¹La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che anche le prestazioni in astratto suscumbibili nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato possono in concreto essere ricondotte ad un rapporto diverso ove risulti dimostrata in giudizio la finalità solidaristica in luogo di quella lucrativa (cfr. Cass. Civ. n. 19304 del 29.09.2015 *"Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa"*).

Laddove, invece, non si ritenga di far sottoscrivere una dichiarazione in tal senso, in presenza di determinati presupposti è possibile esporsi al rischio di una vertenza di lavoro per l'accertamento dell'obbligo di pagamento degli oneri retributivi e previdenziali.

In particolare, l'inquadramento di un'attività nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato avviene in presenza dei seguenti indici:

- la continuità nel tempo della prestazione lavorativa;
- l'inserimento stabile del collaboratore nell'organizzazione dell'azienda;
- l'osservanza di un orario di lavoro regolare per tutto il corso del rapporto;
- l'utilizzazione di strumenti di lavoro di proprietà dell'azienda;
- l'erogazione di un trattamento economico modulato sul tempo della prestazione, e in generale l'assenza di un rischio economico per il prestatore;
- l'esclusività dell'impegno lavorativo.

Da detti indici emerge che, al fine di evitare che le collaborazioni all'interno della parrocchia possano assumere i caratteri sintomatici di un rapporto di lavoro con conseguente esposizione al rischio di richieste di pagamento degli oneri retributivi e previdenziali oltre che di sanzioni per il mancato rispetto della normativa in materia, è, in ogni caso, opportuno evitare l'instaurazione di rapporti caratterizzati da esclusività e da eterodirezione nello svolgimento delle mansioni, prediligendo collaborazioni caratterizzate dall'alternanza di diversi soggetti, dalla flessibilità nei tempi e nelle modalità di svolgimento del servizio. In particolare, i rapporti devono caratterizzarsi per la spontaneità e l'autodeterminazione nella messa a disposizione delle proprie energie personali con conseguente possibilità per il collaboratore di modificare, ridurre o sospendere senza alcun vincolo la propria attività.

È, pertanto, opportuno evitare di impartire al soggetto ordini e prescrizioni, soprattutto per iscritto, in relazione alle modalità di prestazione della propria opera, ferma restando però la necessità che la stessa venga resa nel rispetto dell'organizzazione delle attività programmate all'interno della parrocchia.

LA PAGINA DEL GIURISTA

a cura dell'UGCI di Potenza

A conferma di quanto detto riportiamo un caso emerso in giurisprudenza in cui la prestazione fornita da una sacrista è stata dai giudici inquadrata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, il caso riguardava una donna che per anni aveva provveduto alla preparazione delle Funzioni Sacre presso una parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi arredi, nonché alla sorveglianza della casa parrocchiale e alla vendita di libri nella libreria parrocchiale.

Nel caso di specie il Tribunale ha tratto argomenti sintomatici della configurabilità del rapporto di lavoro, di cui ha affermato la sussistenza, da una lettera con la quale il parroco aveva mosso rilievi in ordine alle modalità di svolgimento di detta attività da parte della donna oltre che dalla concessione alla stessa dell'uso gratuito dell'alloggio parrocchiale.

La decisione è stata, poi, confermata dalla Corte di Cassazione che ha espresso il seguente principio *“L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia”* (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/09/2003, n. 13380).

Conclusivamente, soprattutto in relazione alle collaborazioni maggiormente assidue e continuative, si ribadisce il consiglio di far sottoscrivere un documento simile a quello allegato in cui si attesti che la collaborazione offerta riveste i caratteri della spontaneità e della gratuità.

Infatti, il rilascio di una dichiarazione del genere, in cui viene inequivocabilmente espressa la volontà esclusivamente solidaristica della propria opera, preclude al soggetto la possibilità di rivendicare in futuro una eventuale retribuzione per l'attività prestata.

Io sottoscritto/a _____ Nato/a a _____ il _____

residente in _____ Via _____

e-Mail _____ telefono _____

manifesto la mia disponibilità a collaborare spontaneamente e gratuitamente, senza vincolo di alcun tipo, con la Parrocchia _____ per lo svolgimento delle attività ed iniziative dalla stessa programmate.

In particolare, segnalo:

a) disponibilità nei seguenti giorni _____

ed ai seguenti orari _____

b) competenze e abilità _____

c) preferenze nell'ambito di impegno _____

Luogo e data, _____

Firma

Ai fini della normativa a tutela della Privacy (D.Lgs. n. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) e della Riservatezza (Decreto Generale della CEI del 2018) autorizzo la Parrocchia al trattamento dei miei dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla seguente Informativa.

Luogo e data, _____

Firma _____

Informativa sulla Privacy

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati è soggetto al Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali" del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è la Parrocchia _____, con sede in _____, legalmente rappresentata dal Parroco pro tempore;
- b) i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività in particolare quelle di religione o di culto e saranno trattati fino a quando non verrà comunicata la revoca del consenso;
- c) i dati acquisiti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti, se non nei limiti necessari per organizzare e realizzare le proprie attività;
- d) l'interessato può chiedere, in qualsiasi momento, alla Parrocchia succitata la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento con diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.